



# Trasporti Internazionali su strada NORMATIVA, INFRAZIONI E SANZIONI

Mercoledì, 10 maggio 2017

Milano

Sala Giardino - Hotel Westin Palace

In collaborazione con lo *Studio legale Fadda*

e in collegamento con:



ASPT ASTRA FVG

Benvenuti!

## ERRU E VIOLAZIONI

- interconnessione registro nazionale delle imprese di trasporto su strada e quello di altri Stati membri
- registro europeo delle imprese di trasporto stradale (ERRU)
- L'ERRU agevola scambio di informazioni sui gestori dei trasporti dichiarati non idonei e sulle infrazioni gravi commesse dagli autotrasportatori in Stati membri diversi da quello di stabilimento
- regolamento UE classifica infrazioni alla legislazione europea sui trasporti. violazioni tra «lievi, gravi e gravissime»
- allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009

# FORMAZIONE CONDUCENTI

- decreto dirigenziale MIT, del 12.12,2016, prot. n. 215, articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e art 33, commi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 165/2014
- responsabilità oggettiva caso di organizzazione dell'attività dei propri conducenti difforme dalle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3821/85 ( ) e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006,
- non aver fornito ai conducenti
  - la necessaria formazione,
- - adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi, aver omesso di effettuare i periodici controlli sul loro corretto utilizzo e sul rispetto dei tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.

# FORMAZIONE CONDUCENTI

- Direzione generale del MIT, con circolare n. 2720 R.U. del 13.02.2017 prime disposizioni esplicative ed attuative
- corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo da parte delle imprese possa essere valutato anche dall'Autorità di controllo quale circostanza esimente
- circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24.03.2017: non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l'attività dei conducenti
- Violazioni lievi non presuppongono evidenti carenze organizzative

# DISTACCO LAVORATORI

- il D.Lgs. n. 136/2016 – recepimento della Direttiva 2014/67/UE del 15 maggio 2014 ha disposto che l'impresa che distacca o somministra lavoratori in Italia ha l'obbligo
  - ❑ nominare un rappresentante in Italia,
  - ❑ comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni.
- prevenire e contrastare le pratiche di dumping sociale e di utilizzo abusivo ed elusivo dell'istituto del distacco transnazionale
- (art. 1, comma 4), nel settore del trasporto su strada trovano applicazione anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009.

# DISTACCO LAVORATORI

- art. 3, comma 4, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione
- La violazione degli obblighi di comunicazione suddetti e degli altri obblighi previsti dal D.Lgs. n. 136/2016 è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 12 dello stesso Decreto.
- Alle violazioni in argomento è inoltre applicabile **l'istituto della diffida** di cui 13 del D.Lgs. n.124/2004
- E' applicabile, altresì, la violazione dell'art. 46-bis della legge n. 298/1974 ?

## **ART. 46 ter: documenti trasporto internazionali**

- chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.200)
- All'atto dell'accertamento violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo
- Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 CDS



## **ART, 46 ter: documenti trasporto internazionali**

- Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46
- Omessa o incompleta prova documentale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000
- **SI APPLICA AD ESEMPIO:** manca la sottoscrizione del documento oppure quando manca l'indicazione delle generalità del mittente o del destinatario
- Si applica art 207 (4) CDS

## **ART.46 ter: documenti trasporto internazionali**

- Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46
- omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo.
- **SI APPLICA AD ESEMPIO:** non contiene gli elementi ritenuti essenziali per accertare tale relazione (natura e quantità merce, vettore, luogo di carico e di scarico)
- Si applica art 207 (4) CDS

## **ART.46 ter: documenti trasporto internazionali**

- sanzioni per cabotaggio abusivo si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora:
  - sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2009
  - nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.